

Corte Giustizia UE 19 novembre 2015 - causa C-74/15 - Pres. Borg Barthet - Est. Berger

Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società.

Testo integrale: [Corte Giustizia UE 19 novembre 2015 - causa C-74/15 - Pres. Borg Barthet - Est. Berger](#)

Tribunale Milano, Sez. VI, ordinanza del 04 aprile 2016, Est. Margherita Monte

In forza della sentenza del Tribunale di Bergamo si è formato il giudicato riguardo alla qualifica di "Consumatori" in capo ai sig.ri G. G. ed A. G., i quali hanno sottoscritto la "fideiussione omnibus" azionata dalla Banca nei confronti delle opposenti come eredi ed altresì riguardo alla qualificazione giuridica di garanzia autonoma della stessa "fideiussione omnibus". Ne consegue che in favore delle opposenti valgono le norme a tutela dei Consumatori anche alla luce dei principi espressi dall'Ordinanza della Corte di Giustizia 19.11.2015 nella causa C-74/15 e, dunque, in particolare le disposizioni dell'art. 33 lett t) D. Legisl. N. 206\2005 sulle clausole vessatorie che pongono al Consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni inerenti al rapporto sottostante.

Testo Integrale: [Tribunale Milano, Sez. VI, ordinanza del 04 aprile 2016, Est. Margherita Monte](#)